

I due processi di nullità rinnovati, e il nuovo processo “più breve davanti al Vescovo”

Mons. Alejandro W. BUNGE

Roma, 24 aprile 2018

<i>Introduzione</i>	1
<i>I.- L'introduzione della causa</i>	2
1.- I titoli di competenza.....	2
2.- Un passo previo.....	3
3.- L'ammissione del libello.....	3
4.- La determinazione della formula del dubbio.....	3
5.- La scelta del processo adatto al caso.....	4
<i>II.- Il processo ordinario</i>	4
1.- L'introduzione e l'istruzione della causa.....	4
2.- La pubblicazione, la conclusione e la discussione della causa.....	6
3.- La decisione della causa (la sentenza).....	6
4.- Le impugnazioni e l'esecuzione della sentenza.....	6
<i>III.- Il processo documentale</i>	7
<i>IV.- Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo</i>	7
1.- <i>Chi: Il giudice competente</i>	9
1.1. Solo il Vescovo.....	9
1.2. Quale Vescovo?.....	10
1.3. Gli uffici d'aiuto al Vescovo.....	10
1.3.1. Il Vicario giudiziale.....	10
1.3.2. L'istruttore.....	11
1.3.3. L'assessore.....	11
1.3.4. Il difensore del vincolo e il notaio.....	11
1.3.5. L'aiuto della Conferenza episcopale.....	12
2.- <i>Quando: Le condizioni necessarie</i>	12
2.1. La conformità di entrambi le parti.....	12
2.2. L'evidenza della nullità.....	12
3.- <i>Come: Le tappe del processo</i>	16
3.1. L'introduzione della causa.....	16
3.2. L'istruzione e la discussione della causa.....	17
3.3. La decisione della causa.....	18
3.4. Le impugnazioni e l'esecuzione della sentenza.....	18
<i>Conclusione</i>	19

Introduzione

C'è un filo che unifica le due prime lezioni di oggi, ed è la dinamica dell'applicazione dei processi di nullità, vale a dire i due già esistenti ed ora rinnovati, e il nuovo “più breve davanti al Vescovo”, istituito da *Mitis Iudex*.

Per prima cosa ci soffermeremo in una tappa che può essere considerata comune a tutti e

tre i processi. Essa va dall'introduzione della causa di nullità, alla determinazione del dubbio e alla scelta del processo adatto ad ogni singolo caso.

In un secondo momento ci occuperemo del processo ordinario, che sarà quello da utilizzare sempre, qualora non si presentino le particolari circostanze che permettono di ricorrere ad uno degli altri due processi, certamente più veloci, ma solo adoperabili in circostanze speciali molto precise.

Subito descriveremo il processo documentale, quello che ha subito meno modifiche, proprio perché era già stato disegnato come un processo molto veloce, con cui risolvere i casi di nullità comprovabile tramite documenti ineccepibili, tramite i quali si dimostra in modo incontrastabile la nullità del matrimonio.

Sarà il nuovo processo più breve davanti al Vescovo ad attrarre in modo prevalente la nostra attenzione, proprio a causa della sua novità, che ha reso necessario chiarire alcuni dubbi che si sono presentati, non sempre in buona fede, sia nella comprensione sia nella sua corretta concretizzazione.

I.- L'introduzione della causa

Non ci sono cambi nella norma vigente relativa al diritto di impugnare la validità del matrimonio. Solo per una questione di semplicità, si sono raggruppati in un solo canone i due che si dedicavano alla materia nel Codice.

Pertanto, sono abilitati ad impugnare la validità del matrimonio sia le parti, sia il promotore di giustizia, ma in questo caso solo se si tratta di una nullità che è già stata divulgata, se non fosse possibile o non fosse opportuno convalidare il matrimonio. E come fino adesso, se il matrimonio non è stato impugnato viventi entrambi i coniugi, non può più essere accusato, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia, sia in foro canonico sia in foro civile, come per esempio i diritti di eredità¹.

Si rivendica, come fino adesso, il diritto proprio del giudice ecclesiastico di esaminare e decidere le cause matrimoniali dei battezzati, anche sugli effetti civili, qualora siano tratti nella causa, in forma incidentale o accessoria².

1.- I titoli di competenza

Tenendo conto del bisogno di avvicinare il più possibile i tribunali ai fedeli indigenti dei loro servizi, segnalato nel Proemio di *Mitis Iudex*, si sono ampliati e semplificati i titoli di competenza, che indicano i tribunali nei quali i fedeli possono presentare la loro causa di nullità del matrimonio. Sono competenti il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove³.

Non c'è più bisogno della appartenenza di entrambe le parti, per ragione di domicilio o quasi-domicilio, alla stessa Conferenza episcopale, perché si possa ricorrere al tribunale competente per ragione del domicilio o quasi-domicilio della parte attrice. Sia in questo caso, come per il caso del tribunale del luogo dove saranno raccolte la maggior parte delle prove, non si richiede più il consenso del Vicario giudiziale della parte convenuta. Si evita uno passo che tante volte significava un considerevole ritardo, a causa della lentezza nella risposta⁴.

¹ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1674.

² Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1671.

³ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1672.

⁴ Nella norma precedente, c'era bisogno del consenso del Vicario giudiziale del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta, cfr. can. 1673 del CDC, prima di *Mitis Iudex*.

Tutti questi titoli di competenza sono “equivalenti”, e il fedele può ricorrere a quello che consideri più opportuno. Ciononostante, tenendo conto del principio della vicinanza dei tribunali ai fedeli, in ordine a sveltire il trattamento delle cause, le Regole procedurali richiamano che venga salvaguardata, per quanto possibile, la prossimità fra il giudice e le parti, e pertanto venga scelto il tribunale più vicino⁵.

Non si dovrebbe dimenticare, peraltro, la possibilità e la convenienza, conforme alla norma vigente, di ricorrere alla collaborazione tra i tribunali tramite le lettere rogatorie, ogni volta che un passo processuale lo suggerisca come opportuno⁶. In questo modo, sarà possibile aiutare alle parti ed eventualmente ai testi a partecipare nelle cause di nullità in cui sono coinvolte, al minor costo possibile⁷. Questo richiede, certamente, che i tribunali si adoperino per rispondere senza ritardo alle rogatorie ricevute, evitando di caricare sulle spalle dei fedeli che aspettano la pronuncia della Chiesa sulla verità del proprio vincolo matrimoniale, ansietà e incertezze non necessarie.

2.- Un passo previo

L’esperienza dei giudici che per lunghi anni hanno lavorato nei tribunali di prima istanza, senza quasi mai trovarsi davanti a l’opportunità di applicare l’esortazione della antica norma, di tentare, per quanto possibile, la riconciliazione delle parti ed eventualmente la convalidazione del matrimonio prima di accettare una causa di nullità, portò alla modifica di questa norma. Adesso, in un modo più realistico, si chiede al giudice, prima di accettare la causa, di avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale⁸.

3.- L’ammissione del libello

Il libello, con cui si chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio deve essere presentato al Vicario giudiziale del tribunale competente. Questi dovrà accettarlo, se consta che la richiesta ha almeno alcun fondamento. Il libello può arrivare firmato da entrambe le parti, o da solo una. Nel primo caso, il Vicario giudiziale deve notificarlo solo al Difensore del Vincolo. Nel secondo caso, deve notificarlo anche all’altra parte, concedendole un termine di quindici giorni perché manifesti la sua posizione rispetto alla richiesta della parte attrice. Se scaduto il tempo concesso nella prima notifica non fosse pervenuta la risposta dell’altra parte, sarà il Vicario giudiziale che giudicherà l’opportunità di fare una seconda notifica. Dovrà sempre tener conto che la partecipazione nel processo è un diritto delle parti, e normalmente dovrebbe essere anche utile per la verifica dei fatti della causa⁹.

4.- La determinazione della formula del dubbio

Il passo che segue è la scelta, da parte del Vicario giudiziale, del processo da utilizzarsi nel caso, l’ordinario, il documentale o il più breve davanti al Vescovo. Se fosse il processo documentale, come si vedrà in seguito, già dall’inizio sarà precisata la formula del dubbio, sia un impedimento dirimente non dispensato, sia la mancanza della forma canonica.

Se fosse decisa l’applicazione del processo ordinario o il più breve davanti al Vescovo, nello stesso decreto il Vicario giudiziale dovrà determinare la formula del dubbio, e notificarla alle parti e al Difensore del Vincolo¹⁰.

⁵ Cfr. *Mitis Iudex, Regole procedurali*, art. 7 § 1.

⁶ Cfr. can. 1418.

⁷ Cfr. *Mitis Iudex, Regole procedurali*, art. 7 § 2.

⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1675.

⁹ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1676 §§ 1-2.

¹⁰ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1676 § 2.

5.- La scelta del processo adatto al caso

Se come risultato della prima tappa, pregiudiziale o pastorale, o per altre vie che portino allo stesso risultato, viene fuori l'esistenza del *fumus iuris*, e cioè i sufficienti fondamenti per considerare possibile che il loro matrimonio sia nullo, i fedeli potranno presentare il libello chiedendo la corrispondente decisione giudiziale.

Tra le vie possibili, il processo documentale e il processo più breve davanti al Vescovo sono da applicare quando si presentano precise circostanze speciali, che saranno analizzate in breve, con dettaglio. Se mancano queste circostanze, si procederà con il processo ordinario.

Dopo essere ammesso il libello che chiede la dichiarazione della nullità di un matrimonio e averlo notificato al difensore del vincolo e all'altra parte, se è stato firmato solo da una¹¹, dovrà decidersi quale sarà il processo che verrà applicato.

Normalmente sarà il Vicario giudiziale del tribunale, sia diocesano o interdiocesano, a prendere questa decisione, scegliendo il processo documentale, o il più breve davanti al Vescovo o l'ordinario¹², ma ci sono situazioni speciali nelle quali potrà essere lo stesso Vescovo, o il suo Vicario giudiziale, nonostante non ci sia nella diocesi il tribunale diocesano.

E' possibile domandarsi se, nelle occasioni in cui sarà il Vescovo diocesano a prendere la decisione di inviare una causa al processo documentale, al processo più breve o al processo ordinario, il Vicario giudiziale potrà opporsi a questa decisione. La risposta è necessariamente negativa. Questo risulta chiaro perché il Vicario giudiziale, benché abbia una potestà ordinaria, è sempre una potestà vicaria, e in quanto tale ha una partecipazione vicaria nella potestà ordinaria del Vescovo che, nella sua Chiesa "è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati"¹³.

II.- Il processo ordinario

Questo processo sarà applicato ogni volta che non avvengano le condizioni che permettono le vie più veloci, sia con il processo documentale, sia con il processo più breve davanti al Vescovo.

In mancanza dei presupposti per l'applicazione del processo documentale o il processo più breve davanti al Vescovo, il Vicario giudiziale del tribunale che tratterà la causa deciderà l'applicazione del processo ordinario.

Tenendo conto, peraltro, che la potestà del Vicario giudiziale è sempre una potestà ordinaria ma vicaria, non solo nel giudicare ma anche nel prendere decisioni di carattere amministrativo, come quella di stabilire il processo da applicarsi in un caso concreto, e che la potestà propria ordinaria appartiene sempre al Vescovo diocesano¹⁴, è chiaro che, se il libello è stato presentato dalla parte interessata al Vescovo diocesano, sarà lui a decidere l'applicazione del processo ordinario, se nel caso mancano i presupposti per gli altri processi.

In questo caso, il Vescovo invierà il libello, con la propria decisione, al tribunale diocesano o, se fosse il caso, al tribunale viciniore, diocesano o interdiocesano, al quale ha deciso di accedere, conforme al canone 1673 § 2.

1.- L'introduzione e l'istruzione della causa

Normalmente saranno le parti a presentare la causa di nullità, ma è anche possibile che

¹¹ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1676 § 2.

¹² Cfr. *Mitis Iudex*, cann. 1676 § 1 e 1688.

¹³ *Mitis Iudex*, Proemio, III.

¹⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1673 § 1.

sia presentata dal promotore di giustizia, quando si tratti di una nullità già divulgata e sia impossibile o inopportuno convalidare il matrimonio¹⁵.

Una volta ricevuto il libello¹⁶ supposto che abbia qualche fondamento, tramite un decreto, il Vicario giudiziale competente¹⁷ deve:

1° ammetterlo;

2° notificarlo al Difensore del Vincolo e alla parte convenuta (salvo che abbia già firmato il libello), che deve esprimere la sua posizione entro quindici giorni dalla notifica (se fosse necessario, a giudizio del Vicario giudiziale, si ripeterà la notifica alla parte convenuta);

3° determinare il dubbio, precisando i capi di nullità della causa;

4° stabilire se la causa sarà trattata con il processo ordinario, o il processo più breve davanti al Vescovo.

Se il Vicario giudiziale decide che la causa deve essere trattata con il processo ordinario, nello stesso decreto costituisce il collegio di giudici, o, se questa modalità fosse stata permessa dal Vescovo, il giudice unico e gli assessori che, per quanto possibile, lo aiuteranno al momento della decisione. Se, invece, dispone che la causa deve essere trattata con il processo più breve davanti al Vescovo, procederà conforme al canone 1685, come si commenterà in seguito¹⁸.

Qualcuno fece la domanda se fosse possibile un ricorso contro il decreto del Vicario giudiziale che, tra altro, determina formula del dubbio, e in caso affermativo davanti a chi. Non si deve dimenticare che nel nuovo processo si è cercato di semplificare il cammino che porta alla decisione della causa, senza impedire alle parti la difesa dei propri diritti. Pertanto, facendo caso al senso comune, si deve rispondere che è possibile questo ricorso, sempre che non sia un modo di complicare arbitrariamente la marcia del processo. Il ricorso, allora, potrà essere risolto dallo stesso Vicario giudiziale o dal suo Superiore, e cioè il Vescovo. È possibile che, già iniziata l'istruzione della causa, a istanza di parte e notificata l'altra parte e il Difensore del Vincolo, sia lo stesso giudice presidente del collegio giudiziale a modificare la formula del dubbio, aggiungendo i capi di nullità non contemplati nella formula iniziale¹⁹.

Se il Vicario giudiziale decide che la causa deve essere trattata col processo più breve davanti al Vescovo, nel momento della notifica del libello dovrà invitare la parte che non lo abbia ancora fatto a firmarlo, comunicando al tribunale se ha dato solo il suo consenso per l'applicazione del processo, o se vuole essere anche co-attrice. Se fosse necessario, dovrà anche invitare la parte che ha presentato il libello, a completarlo secondo le condizioni richieste per il processo più breve, secondo il canone 1684²⁰.

L'istruzione si fa conforme alle norme attuali sulla raccolta delle prove²¹. Nelle cause per impotenza o difetto di consenso a causa di una malattia mentale o una anomalia di natura psichica, si dovrà ricorrere all'intervento di uno o più periti, salvo che, per la forza delle circostanze, consti con evidenza l'inutilità della perizia²².

Se durante l'istruzione della causa sorgesse un dubbio molto probabile sulla non consumazione del matrimonio, basterà sentire le parti per sospendere la causa di nullità completare l'istruzione in ordine alla dispensa del matrimonio non consumato, e trasmettere gli atti alla Sede

¹⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1674 e *Regole procedurali*, art. 9.

¹⁶ È possibile anche una domanda orale, secondo quanto si stabilisce nelle *Regole procedurali*, art. 10.

¹⁷ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 11.

¹⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1676.

¹⁹ Cfr. can. 1514.

²⁰ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 15.

²¹ Cfr. *Mitis Iudex*, cann. 1677, 1678 § 3 e cann. 1530-1586.

²² Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1678 § 3.

Apostolica (al Decano della Rota Romana), con la richiesta della dispensa fatta da un o da entrambe le parti, con il voto del tribunale e del Vescovo²³.

2.- La pubblicazione, la conclusione e la discussione della causa

Finita l'istruzione, il giudice deve pubblicare le prove, concedendo un tempo perché le parti presentino le loro richieste di integrazioni o e loro obiezioni. Se fosse necessario, si raccolgono le nuove prove e si fa una nuova pubblicazione. Scaduto il termine previamente fissato, si deve concludere la causa e si fissa il termine per gli allegati e le osservazioni del Difensore del Vincolo, con le dovute possibilità di risposte, secondo le norme fin ora vigenti²⁴.

3.- La decisione della causa (la sentenza)

È compito dei giudici la valutazione delle prove riunite. Si considerano prima le deposizioni delle parti. Se sostenute da eventuali testi sulla credibilità, possono avere valore di prova piena, da valutarsi considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, sempre che non vi siano altri elementi che le confutino. Anche la deposizione di un solo teste qualificato, che depone su cose fatte d'ufficio, o quando le circostanze di fatti e di persona lo suggeriscono, può fare piena fede²⁵.

La certezza morale che permette di emanare una sentenza richiede non solo un peso di prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma anche che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, sia nel diritto applicato sia nei fatti considerati come provati, benché non possa escludersi assolutamente la possibilità del contrario²⁶.

Se una parte ha dichiarato il rifiuto a ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si deve ritenere che abbia anche rinunciato al diritto di ottenere la copia della sentenza, e sarà sufficiente che gli sia notificata solo la parte dispositiva della stessa sentenza²⁷.

4.- Le impugnazioni e l'esecuzione della sentenza

Rimane sempre fermo il diritto di interporre la querela di nullità contro la sentenza²⁸, ma una volta trascorso inutilmente il termine per la presentazione dell'appello, la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio diventa esecutiva²⁹.

Se la sentenza è appellata, una volta ricevuti nel tribunale di appello gli atti della causa, dovrà essere designato il collegio giudicante e il Difensore del Vincolo, e si dovrà ammonire le parti perché presentino le loro osservazioni nel tempo prestabilito³⁰.

Se il tribunale collegiale considera che l'appello è manifestamente dilatorio, deve confermare con decreto la sentenza della istanza precedente. Se, invece, si ammette l'appello, si dovrà procedere allo stesso modo che nel grado precedente, con gli adattamenti del caso³¹.

È possibile ricorrere al tribunale di terzo grado contro una sentenza esecutiva, chiedendo la nuova proposizione della causa, conforme al canone 1644. In questo caso devono addursi nuove e gravi prove o argomenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione

²³ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1678 § 4.

²⁴ Cfr. cann. 1598-1606.

²⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1678 §§ 1-2.

²⁶ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 12.

²⁷ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 13.

²⁸ Cfr. cann. 1619-1627.

²⁹ Cfr. cann. 1630-1633.

³⁰ Nella Rota Romana solitamente è un mese, ma la decisione del tempo opportuno spetta al cada Ponente.

³¹ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1680.

dell'impugnazione³².

Rimane la possibilità di aggiungere nella sentenza un divieto di nuove nozze ad entrambe o a una delle parti, così come anche la possibilità che sia l'Ordinario del luogo a stabilire questa proibizione³³.

Il Vicario giudiziale deve notificare la sentenza esecutiva all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi provvederà al più presto alla sua annotazione nei registri dei matrimoni e dei battezzati, non solo della sentenza, ma anche dei possibili divieti stabiliti³⁴.

III.- Il processo documentale

Con questo processo, il Vescovo determinato secondo il canone 1672³⁵, o il rispettivo Vicario giudiziale o il giudice designato nel caso, tralasciate le solennità del processo ordinario, possono dichiarare la nullità del matrimonio, se tramite un documento non soggetto ad alcuna obiezione o eccezione, consta con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente, o del difetto di forma canonica, purché consti con uguale certezza che non è stata concessa la dispensa. Questo processo si applica anche quando allo stesso modo consta l'assenza di un mandato valido dato al procuratore che ha celebrato il matrimonio a nome di un'altra persona³⁶.

La decisione di applicare a una causa il processo documentale corrisponde al Vescovo diocesano o al Vicario giudiziale competente conforme al canone 1672³⁷.

Il Difensore del Vincolo o la parte che si consideri pregiudicata possono appellare al giudice di secondo grado. Nel trasmetterli gli atti, lo si dovrà avvertire per scritto che si tratta di un processo documentale³⁸.

Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del Difensore del Vincolo e dopo aver sentito le parti, decide se conferma la sentenza, o se si debba procedere nel caso con il tramite ordinario. In questo caso, rimanda la causa al tribunale di prima istanza³⁹.

IV.- Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

L'iniziativa legislativa del Papa Francesco per rinnovare la legge processuale speciale che regge il processo di nullità matrimoniale è arrivata in un momento opportuno. La semplificazione e la celerità del processo era richiesta dai Vescovi di tutto il mondo, e la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi aveva chiesto "la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano", e anche "un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria"⁴⁰. Mentre la prima di queste proposte non è stata accettata, preservando così la via giudiziale per la dichiarazione della nullità, "non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo"⁴¹, la seconda invece è stata accolta dal Santo Padre, istituendo il processo che ades-

³² Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1681. Si deve tener conto che, conforme al numero II.3 del Rescritto del Sommo Pontefice del 7 dicembre 2015, se dopo una sentenza affermativa di nullità una delle parti ha già contratto nuovo matrimonio canonico, non è possibile la nuova proposizione della causa, eccetto che consti chiaramente l'ingiustizia della decisione (cfr. *L'Osservatore Romano*, sabato 12 dicembre 2015, p. 8).

³³ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1682 § 1.

³⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1682 § 2.

³⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 21.

³⁶ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1688.

³⁷ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1688 e *Regole procedurali*, art. 21.

³⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1689.

³⁹ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1690.

⁴⁰ *III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi* (5-19 ottobre 2014), *Relatio Synodi*, n. 48.

⁴¹ *Mitis Iudex*, Proemio.

so presentiamo.

Molto probabilmente questo nuovo processo matrimoniale, chiamato “processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo”⁴², che si aggiunge e non si sovrappone né si confonde con quelli già esistenti (l’ordinario e il documentale), è quello che suscita più curiosità, non solo per la novità, ma anche e forse specialmente perché la sua decisione è stata riservata al Vescovo.

È opportuno far presente sin dall’inizio che lo stesso nome del nuovo processo (*brevior*), rende evidente che anche il processo ordinario di nullità è stato semplificato e snellito rispetto al processo precedente. Questo nuovo processo, allora, non è stato l’unico passo per velocizzare il trattamento delle cause di nullità, ma lo strumento adatto per rispondere ai fedeli che si trovino nella speciale circostanza di un caso di nullità evidente, pertanto con una prova facile da reperire e irrefutabile, e allo stesso tempo senza il pericolo di conflittualità tra le parti⁴³.

Il Proemio del Motu proprio *Mitis Iudex* enumera i criteri fondamentali della riforma, e tra questi emerge chiaramente la centralità del Vescovo nell’esercizio del servizio pastorale della giustizia attraverso il suo intervento diretto, come pastore e capo nella sua Chiesa⁴⁴. Infatti, perché diventasse più visibile il luogo centrale del Vescovo nella dimensione giudiziale della potestà di governo nella sua diocesi, questi dovrà offrire un segno della conversione delle strutture della sua Chiesa particolare⁴⁵. Potrà il Vescovo servirsi degli strumenti della Curia nell’esercizio di questo ministero, ma allo stesso tempo dovrà disporsi a un suo esercizio personale per quanto riguarda le cause di nullità. E questo dovrà farlo in un modo speciale facendosi carico della risoluzione dei processi più brevi nella sua Chiesa particolare, previsto per i casi in cui gli argomenti a favore della nullità sono specialmente evidenti⁴⁶.

In questi casi, come si vedrà subito, sarà il Vescovo che, contando con la dovuta consulenza, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, darà la sentenza affermativa, o in caso contrario deciderà che la causa sia trattata col processo ordinario di nullità.

È chiaro che questo richiederà la dedizione e il coinvolgimento personale del Vescovo in quest’ambito del suo ministero, forse lasciato solo ai suoi collaboratori, ma come ci dice lo stesso Romano Pontefice nel Proemio della nuova legge, si tratta di rispondere a “l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale”. E in questa risposta assume un posto speciale il personale coinvolgimento del Vescovo che, come dice anche il Papa nell’introduzione sulle Regole procedurali, “come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale”⁴⁷.

Questo processo, peraltro, non deve confondersi con il processo documentale, già esistente, in quanto, benché ci siano dei punti in comune, in questo caso la prova non è solo la documentale, ma si ammette anche la testimoniale, e soprattutto essendo il solo Vescovo che fa la sentenza, ci troviamo davanti a un nuovo processo, diverso dagli anteriori.

Seguiremo uno schema quasi progressivo, rispondendo tre domande che chiariscono sufficientemente di cosa si tratta in questo processo: *chi* può applicarlo, *quando* può adoperarlo, e *come* deve farlo.

⁴² *Mitis Iudex*, art. 5: “De processu matrimoniali brevior coram Episcopo”.

⁴³ Cfr. il caso preso come esempio dal Papa: FRANCESCO, *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 23 (2016), 51.

⁴⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, II-III.

⁴⁵ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in *AAS* 105 (2013), p. 1031.

⁴⁶ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, IV.

⁴⁷ *Mitis Iudex*, Regole procedurali, Introduzione.

1.- Chi: Il giudice competente

Si deve considerare, in primo luogo, quale sia il giudice competente in genere, e poi quale sia il giudice o i giudici competenti nel caso specifico.

1.1. Solo il Vescovo

Ripristinando l'antico esercizio personale fatto dal Vescovo del suo potere giurisdizionale, il Papa lo ha incaricato dell'applicazione del processo più breve per le cause in cui si accusa la nullità del matrimonio in base ad argomenti particolarmente evidenti.

Lo stesso legislatore evidenzia la ragione di questa scelta. Certamente ha pensato che nei casi di nullità evidente non è giusto sottomettere i fedeli a ritardi inutili ed evitabili, ma neppure gli è sfuggito che un processo da applicarsi con passi abbreviati avrebbe potuto mettere a rischio l'indissolubilità del matrimonio. Allora ha deciso di rimettere la decisione di queste cause allo stesso Vescovo, "che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina"⁴⁸.

Non c'è bisogno oggi di fare tutto il percorso storico che, per causa di circostanze, ha pian piano allontanato i Vescovi dall'esercizio diretto e personale della loro potestà giudiziale⁴⁹. Saranno altri e in altre sedi, a fare questo studio storico in modo documentato. Basti tener presente che questo esercizio ha avuto diverse forme, che si corrispondevano con le diverse vicende storiche e le diverse necessità dei fedeli. Oggi si sente l'urgenza di rispondere in modo sicuro, veloce ed efficace a una quantità di fedeli che si trovano nella difficoltà non solo di un matrimonio fallito, ma anche con il convincimento di una nullità che risulta dimostrabile facilmente, con prove che la fanno evidente. Perché in questi casi si possa operare senza ritardi, il Papa ha affidato nelle mani dei Vescovi diocesani il processo più breve.

È chiara la legittima scelta del legislatore, una volta ripristinata la dimensione essenzialmente diocesana della giurisdizione per le cause di nullità del matrimonio⁵⁰, di fidarsi nella responsabilità personale del singolo Vescovo per l'applicazione del processo più breve, coinvolgendolo personalmente nella risposta che viene chiesta oggi alla Chiesa, nelle emergenze attuali, affrontate in tutte le sue dimensioni nelle ultime due Assemblee Generali del Sinodo dei Vescovi, la III Straordinaria del 2014 e la XIV Ordinaria del 2015.

Nel contesto del *Mitis Iudex* è evidente che quando si menziona il Vescovo si fa riferimento all'ufficio capitale della Chiesa particolare, la cui figura principale è la diocesi, con a capo il Vescovo diocesano. Questo include, nella pura e semplice logica interpretativa, i diversi capi delle diverse Chiese particolari assimilate alla diocesi, e cioè il Prelato di una prelatura territoriale, l'Abate di un'abbazia territoriale, il Vicario apostolico, il Prefetto apostolico e l'Amministratore apostolico di un'amministrazione apostolica eretta stabilmente⁵¹, che si equiparano al Vescovo diocesano in tutto quello che non sia escluso per la natura della cosa o per una disposizione del diritto⁵².

Non sembra che chi presiede la Chiesa particolare possa delegare in un'altra persona il poter giudicare con il processo più breve, a meno che non abbia una concessione speciale, da chiedersi alla Santa Sede nei casi particolari, sia per limitazioni proprie sia per l'estensione o per la grande quantità di fedeli nella diocesi.

⁴⁸ *Mitis Iudex*, Proemio, IV.

⁴⁹ Il Concilio di Trento aveva fatto ritornare nelle mani del Vescovo le cause di nullità matrimoniale, (cfr. CONCILIIUM TRIDENTINUM, *Sessio XXIV, canon XX*, in: *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1973, pp. 772-773.

⁵⁰ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1673, spiegato in questa sede in relazioni anteriori.

⁵¹ Cfr. can. 368.

⁵² Cfr. can. 381 § 2.

Nessuno dovrebbe pensare che la maggior parte dei Vescovi non conoscano il diritto canonico, e quindi non siano in condizioni di risolvere le cause da trattarsi con il processo più breve. Da una parte perché, come si vedrà tra poco, il Vescovo conta, all'ora della decisione della causa, con l'aiuto dell'istruttore del processo e di un assessore. Ma dall'altra parte, trattandosi del diritto canonico che emerge dal Vangelo come dalla sua fonte, è chiaro che non mancherà al Vescovo il suo conoscimento, come non manca neppure la sana dottrina e la prudenza del Pastore.

1.2. Quale Vescovo?

I titoli di competenza segnalati dal *Mitis Iudex* si applicano a tutte le cause di nullità del matrimonio, e perciò anche quando si applica il processo più breve davanti al Vescovo. Questi titoli sono stati ampliati e semplificati, seguendo sempre il criterio della vicinanza e della prossimità, più volte menzionato nel Motu proprio.

E quindi, il Vescovo che potrà risolvere la causa di nullità del fedele sarà quello del luogo della celebrazione del matrimonio, o il Vescovo del domicilio o quasi domicilio di una o dell'altra parte, o il Vescovo del luogo dove dovranno raccogliersi la maggior parte delle prove⁵³. Nel caso particolare del processo più breve, quest'ultimo sarà, sicuramente, il titolo meno frequente, tranne che i testimoni abitino lontano dal domicilio delle parti.

Benché questi titoli di competenza siano equivalenti, si dovrà privilegiare, se ci fossero diversi Vescovi competenti in un caso determinato, il criterio della prossimità tra il giudice (in questo caso il Vescovo) e le parti⁵⁴.

1.3. Gli uffici d'aiuto al Vescovo

Oltre alla struttura che il Vescovo è chiamato a disporre nella propria diocesi, sia a scala diocesana sia parrocchiale, o anche di aggregazioni di parrocchie, per l'indagine pregiudiziale o pastorale⁵⁵, il Vescovo ha bisogno di precisi aiuti per poter applicare il processo più breve nella sua diocesi: come minimo un istruttore, un assessore e un notaio.

1.3.1. Il Vicario giudiziale

In condizioni ideali, il Vescovo avrà il proprio tribunale diocesano. In questo caso, il Vicario giudiziale del tribunale riceverà i libelli, e una volta abbia deciso, con le condizioni e le modalità che si spiegano sotto, l'applicazione del processo più breve in un caso determinato, si potrà andar avanti con i passi successivi.

Se il Vescovo non ha e non può nell'immediato costituire il tribunale diocesano, ma ha invece un Vicario giudiziale, sarà questo Vicario giudiziale a ricevere il libello e, in presenza delle condizioni necessarie e in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, avvierà la causa al processo più breve⁵⁶.

Se il Vescovo non ha nella diocesi un Vicario giudiziale, il Vescovo avrà ancora la possibilità di affiancarsi una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche un laico con titolo ed esperienza) della propria diocesi, o anche chiedere un sacerdote titolato di un'altra diocesi, che possa assisterlo nella decisione di indirizzare una causa al processo più breve. Nella situazione estrema di non poter contare neppure con l'aiuto di un sacerdote di un'altra diocesi, il Vescovo potrà ancora rimettere l'istruzione del processo più breve a un tribunale viciniore, in modo tale che i fedeli abbiano sempre la possibilità di contare con il proprio Vescovo decidendo la loro

⁵³ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1672.

⁵⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 7 § 1.

⁵⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, artt. 2-5.

⁵⁶ Cfr. *Sussidio applicativo...*, 2.1., p. 19.

causa di nullità con il processo più breve. In tutti questi casi di mancanza del Vicario giudiziale nella diocesi, il libello sarà presentato al Vescovo⁵⁷.

1.3.2. L'istruttore

L'istruttore, in principio nominato dal Vicario giudiziale caso⁵⁸ per caso, sarà l'incaricato di riunire le prove nella sessione istruttoria e, una volta raccolte le difese delle parti e le osservazioni del difensore del vincolo, di consegnare la causa al Vescovo, per il suo studio e decisione. Non si richiedono speciali requisiti, ma è evidente che l'importanza del suo compito richiama esperienza e prudenza. Niente impedisce al Vicario giudiziale di nominare se stesso come istruttore, in alcune o in tutte le cause, sempre nel rispetto del criterio della vicinanza, che inclina a nominare, per quanto sia possibile, un istruttore della diocesi di origine della causa⁵⁹.

Più dettagli sul compito dell'istruttore e il modo di svolgerlo si presenteranno più avanti, durante la spiegazione della dinamica del processo più breve.

1.3.3. L'assessore

Il Vicario giudiziale deve anche nominare per ogni causa da trattare col processo più breve, un assessore. Le condizioni degli assessori che aiutano con la loro consulenza il Vescovo nello studio del caso, prima della decisione, si presentano nei canoni sul foro competente e i tribunali.

Si dice che devono essere “di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane”⁶⁰, senza altre precisazioni. Questi assessori potranno essere non solo canonisti o giuristi, ma anche psichiatri, psicologi, consultori psicologici o esperti in altre discipline, secondo le necessità, conforme alla materia, di ogni causa.

1.3.4. Il difensore del vincolo e il notaio

Avendosi conservato la via giudiziale anche nel processo più breve, “non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo”⁶¹, è particolarmente necessario l'intervento del difensore del vincolo. Infatti, essendo anche necessariamente concordi le parti nella richiesta della nullità, sia perché la chiedono insieme o la chiede una con il consenso dell'altra, sarà la presenza del difensore del vincolo in tutte le fasi del processo a garantire il contraddittorio, presenza per altro necessaria per la validità degli atti⁶².

Le condizioni e le qualità del difensore del vincolo si reggono per le leggi vigenti. Allora, possono essere chierici o laici, e devono essere di integra fama, dottori o laureati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia⁶³.

Anche l'intervento del notaio è necessario nel processo più breve, in modo tale che dovranno ritenersi nulli tutti gli atti non sottoscritti da lui⁶⁴. No si richiedono speciali qualità per il notaio, oltre alle richieste per tutti i notai della curia: “integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto”⁶⁵.

⁵⁷ Cfr. *Sussidio applicativo...*, 2.2.-2.4., p. 19.

⁵⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1685.

⁵⁹ Cfr. *Mitis Iudex*, *Regole procedurali*, art. 16.

⁶⁰ *Mitis Iudex*, can. 1673 § 4.

⁶¹ *Mitis Iudex*, Proemio.

⁶² Cfr. can. 1433.

⁶³ Cfr. can. 1435.

⁶⁴ Cfr. can. 1437 § 1.

⁶⁵ Can. 483 § 2.

1.3.5. L'aiuto della Conferenza episcopale

Le Conferenze episcopali sono state avvertite dal Sommo Pontefice del dovere di condividere la *conversione* delle strutture ecclesiastiche già richiesta nell'Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*⁶⁶, rispettando assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare, ma sono state anche incoraggiate a stimolare e aiutare i Vescovi per ripristinare la vicinanza tra il giudice e i fedeli⁶⁷. Questo acquisisce un significato speciale nell'applicazione del processo più breve, nel quale si tratta della vicinanza del fedele con il proprio Pastore che esercita in modo personale la sua potestà giudiziale in favore del bene salvifico delle proprie pecore.

2.- Quando: Le condizioni necessarie

Le condizioni che permettono al Vescovo dare in breve tempo una sentenza di nullità con questo processo sono due, e devono essere presenti simultaneamente.

In primo luogo, ci vuole la conformità di entrambe le parti per presentare la causa per tale o tali capi di nullità. Ma ci vuole anche che si tratti di una nullità evidente, che può essere provata facilmente, con prove da raccogliersi senza speciali complicazioni. Dice espressamente la norma:

“1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità”⁶⁸.

2.1. La conformità di entrambi le parti

Questa condizione è sufficientemente chiara. Solo c'è il bisogno di insistere che non è una condizione che possa essere considerata presunta, ma che sempre deve constare espressamente.

Sono previsti due modi diversi perché le parti manifestino la loro conformità. Primo: che la domanda di nullità sia presentata da entrambe le parti. Secondo: che la domanda di nullità sia presentata da una sola parte, ma con il consenso espresso dell'altra, tanto per quanto riguarda la stessa domanda, come per quanto al processo da applicarsi, e cioè il più breve davanti al Vescovo. Si suppone che il consenso includa anche la menzione del capo o capi di nullità per cui si accusa la validità del matrimonio.

2.2. L'evidenza della nullità

Oltre alla conformità delle parti, perché si possa applicare il processo più breve è necessario che “ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità”⁶⁹.

Questa condizione, certo, non può essere intesa come se nel libello si dovesse trovare già in forma completa la prova della nullità. Significa invece che nel libello si devono indicare le circostanze di fatti e di persone che, provate tramite le deposizioni delle parti e dei testimoni, come anche con i documenti presentati, rendano evidente e chiara la nullità del matrimonio nel caso.

Normalmente queste circostanze di fatti e di persone dovranno già essere state individua-

⁶⁶ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27.

⁶⁷ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, VI.

⁶⁸ *Mitis Iudex*, can. 1683.

⁶⁹ *Mitis Iudex*, can. 1683, 2°.

te nell'indagine previa, che dovrebbe permettere di distinguere tra i casi nei quali si sospetti la possibilità di una nullità del vincolo, quelli in cui la prova sia facile e la nullità si presenti evidente.

Le Regole procedurali, del resto, hanno già indicato alcune di queste circostanze che possono rendere evidente una nullità⁷⁰. Questo non deve capirsi in un modo quasi automatico, come se, davanti alla presenza di alcune di queste circostanze, si potesse subito concludersi che si abbia un matrimonio nullo. Certo, *“queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità”*⁷¹. Si tratta, perciò, di un utile elenco indicativo, che presenta dei casi nei quali, alla luce della giurisprudenza rotale, è possibile trovarsi davanti a nullità evidenti.

Lo stesso legislatore, il 12 marzo scorso, parlando ai numerosi partecipanti di tutto il mondo nel corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura *super rato*, organizzato dalla Rota Romana, dopo il discorso scritto, continuava dicendo a voce:

“Un mese fa ho ricevuto una chiamata telefonica di un Vescovo, non dall'Italia. Mi disse: “Sono in difficoltà perché c'è una ragazza che era sposata, io credevo soltanto civilmente, invece era anche sposata in chiesa e poi divorziata; e ora tutto è preparato per il matrimonio da celebrare tra quindici giorni. Adesso lei mi dice: “Io mi sono sposata in chiesa, perché ero incinta e i genitori mi hanno detto di farlo, poi il matrimonio è subito fallito e l'anno dopo ho divorziato”.

“Mi dica Padre Santo - mi ha detto questo Vescovo - cosa devo fare?” Io ho risposto “hai fatto qualcosa?” “Sì, mi ha risposto, ho parlato con i genitori e mi hanno detto che è vero. Che loro hanno forzato questo matrimonio”.

Ho detto a questo Vescovo: “Chiama un sacerdote della tua diocesi che sia esperto in diritto canonico, che sia giudice e che ti aiuti. Chiama un altro anch'egli esperto in diritto canonico, e che funga da difensore del vincolo. E poi tu decidi la nullità, se le cose stanno così. Tu sei il giudice”. E così ha fatto.

*Ci sono casi così chiari, chiari con tutte le testimonianze, che possono essere decisi col processo brevior, nel quale il Vescovo giudichi, sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo”.*⁷²

Per evitare possibili confusioni o malintesi, è opportuno presentare almeno una breve spiegazione di queste circostanze e il modo in cui possono essere indicative dell'evidenza di una nullità matrimoniale, tenendo conto sin dall'inizio che nessuna di loro può per se stessa essere sufficiente per considerare applicabile il processo più breve, ma solo in quanto provochino l'evidenza della nullità, che dovrà essere provata come sempre, in particolare con le deposizioni e i documenti, oltre al già asserito consenso di entrambe le parti per l'applicazione di questo processo con sentenza del Vescovo.

Prima di tutto, nessuno si deve scandalizzare perché sia stato usato un elenco indicativo di circostanze che possano indicare casi di possibili nullità evidenti, come si fa nel già citato articolo 14 § 1 delle Regole procedurali. Ci sono altri testi, anche nei canoni del Codice, che hanno utilizzato elenchi indicativi. Basti citare il canone 1741, quando presenta le possibili cause per la rimozione di un parroco: *“Le cause, per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia, sono principalmente queste: ...”*. Vediamo adesso queste circostanze:

⁷⁰ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 14 § 1.

⁷¹ *Sussidio applicativo...*, 3.1.b, p. 32.

⁷² *Mens legislatoris* del 12 marzo 2016, in *Quaderni dello Studio Rotale* 23 (2016), 51.

a) *Quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà.* In questo caso, la causa della nullità non è la mancanza di fede in quanto tale, ma una mancanza di fede tale che, nel caso particolare, può essere capace di portare uno o entrambi i coniugi ad escludere qualche elemento o proprietà essenziale del matrimonio, o a errare su di essi, in modo tale che questo errore determini la volontà dei nubendi, decidendoli a sposarsi.

Si dovrà, pertanto, nel caso, investigare e ponderare il concreto ed effettivo influsso della mondanità della cultura contemporanea in uno o entrambi i coniugi, di modo che nelle specifiche circostanze della loro vita, estranee o contrarie alla fede, faccia sì che il loro consenso non si trovi integrato nel quadro organico di un matrimonio retamente capito e autenticamente vissuto. La fede illumina l'intelligenza, e questa muove la volontà. L'assenza di fede può essere tale che, per il nubendo, assorbito dalla cultura della mondanità, non ci sia più il modo di includere nella sua volontà l'indissolubilità del matrimonio, o la fedeltà, o il bene della prole. Sarebbe il caso di un vizio di origine del consenso per mancanza della valida intenzione (simulazione o esclusione), o per un grave errore nella comprensione del matrimonio stesso, errore tale da determinarne la volontà⁷³.

Si dovrà quindi, per tanto, in questo caso, seguendo i classici mezzi di prova per questi capi di nullità, prestare la dovuta attenzione alle seguenti circostanze: a) la formazione umana e culturale delle persone (ad esempio famiglia atea o materialista), con un forte influsso della mentalità mondana⁷⁴; b) il contesto dei valori di fede – o la loro assenza – in cui maturò la decisione matrimoniale; c) la possibile esclusione del coniuge a causa di un soggettivismo chiuso nell'immanenza della ragione o dei sentimenti⁷⁵; la percezione del matrimonio come una mera forma di gratificazione affettiva passeggera che spinge i nubendi alla simulazione del consenso, cioè alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione o della sua esclusività⁷⁶.

b) *La brevità della convivenza coniugale.* In questo caso, è chiaro che la sola brevità della convivenza coniugale non è per se stessa una causa di nullità, ma si costituisce come un indizio forte di un possibile vizio del consenso, ad esempio a causa dell'esclusione di una proprietà essenziale (indissolubilità, unità), o qualcuno dei fini del matrimonio (*bonum coniugum, bonum prolis*).

c) *L'aborto procurato per impedire la procreazione.* Come nei casi anteriori, anche qui non è l'aborto in se stesso un motivo o capo di nullità, ma può essere un indizio forte della volontà di qualcuno dei coniugi, o di entrambi, contraria al bene della prole. Se fosse così, non sarà solo un desiderio, ma un atto positivo di volontà per evitare la prole, che si evidenzia nell'aborto procurato, una volta che si è verificata una gravidanza non voluta.

In questo caso sarà doveroso verificare, tramite le deposizioni delle parti, che l'aborto procurato sia stato voluto e promosso dalla ferma volontà di escludere la prole. La deposizione giurata di chi ha procurato l'aborto, gli indizi come ad esempio i metodi contraccettivi applicati in forma abituale, e gli amminicoli come i certificati medici, possono portare alla certezza morale che le parti, o almeno una di loro, celebrarono il matrimonio con la ferma intenzione di escludere la prole in modo perpetuo, ricorrendo all'aborto ogni volta che si producesse una gravidanza non voluta.

d) *L'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo.* Questa relazione extra coniugale può essere considerata una prova evidente che permette presumere che non si sia voluto assumere l'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se tramite le deposizioni delle parti e dei testimoni consti il proposito dei nu-

⁷³ Cfr. FRANCESCO, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 2015.

⁷⁴ Cfr. FRANCESCO, Essortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 93.

⁷⁵ Cfr. *ibid.*, n. 94.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, n. 66.

bendi di non abbandonare la relazione parallela.

Diverse circostanze possono essere indicative della ferma volontà di non compiere con l'obbligo della fedeltà, come ad esempio la brevità della convivenza dopo la celebrazione delle nozze, o il rifiuto ai rapporti intimi con il proprio coniuge.

e) *L'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione.* C'è bisogno di un occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa (come ad esempio l'AIDS), o l'esistenza di figli nati da una relazione precedente, o di un tempo precedente passato in carcere, e che questo occultamento sia stato fatto con la finalità di ottenere dall'altra parte il consenso matrimoniale. Si deve poter dedurre il nesso di causalità tra il dolo e il consenso matrimoniale, in modo tale che possa essere attribuita la celebrazione del matrimonio a un dolo diretto.

La sterilità, anche se dimostrata con documentazione medica idonea, per se stessa non fa nullo il matrimonio, ma può essere una qualità capace di perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale, e può costituire, perciò, un capo di nullità, se fosse stata occultata dolosamente.

f) *La causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna.* Si tratta in questo caso delle nozze celebrate con un motivo assolutamente estraneo alla vita coniugale.

Deve trattarsi di una causa veramente deviata dalla vita coniugale, che evidenzia la volontà del nubendo, che intende raggiungere una finalità diversa da quelle del matrimonio, inteso come una donazione interpersonale tra i coniugi. Si riconosce, ad esempio, la volontà di simulare il consenso, nell'uomo che si vede obbligato a contrarre il matrimonio a causa della gravidanza non voluta e non pianificata dalla compagna. Deve rimanere chiaro nel caso che il nubendo escluda l'altra parte come coniuge e pretenda con il suo consenso qualcosa di ben diverso dal matrimonio, che per sua natura include la comunione di vita e l'amore tra le parti. Deve essere evidente che la volontà del nubendo non pretenda in assoluto il fine del matrimonio, ma solo una sua simulazione, senza intenzione di obbligarsi in nessun modo. Il causante della nullità si oppone a che l'apparenza del matrimonio celebrato si corrisponda con la sua effettiva sostanza.

Tra le circostanze che possono confermare la positiva esclusione del matrimonio nel caso, si possono annoverare la brevità della convivenza coniugale, l'iniziativa della separazione e il divorzio intrapreso dal simulante, così come la stessa introduzione del processo canonico chiedendo la dichiarazione della nullità del matrimonio.

g) *La violenza fisica inferta per estorcere il consenso.* In questo caso, dovrà essere dimostrato con prove inespugnabili e in modo concludente che la violenza perpetrata contro il coniuge è stata inflitta direttamente con lo scopo di obbligarlo a prestare il consenso matrimoniale. Perciò dovrà essere investigata la condizione di libertà o assenza di libertà nei coniugi rispetto a qualsiasi coazione esterna. Si deve verificare se alla base del consenso esiste un atto umano reale, nato dall'intelligenza e dalla libera volontà del coniuge. Qualsiasi violenza fisica perpetrata contro un coniuge, in realtà, rende nullo il matrimonio, perché la volontà obbligata dalla violenza non ha nessun valore, giacché i fedeli devono essere liberi al momento di scegliere lo stato di vita⁷⁷.

Perché in un caso come il descritto sia possibile applicare il processo più breve davanti al Vescovo, deve essere evidente tramite le prove proposte, che non ci sia stata la libertà personale del nubendo, o c'era stata ma molto limitata, a causa di una pressione esterna allo stesso nubendo (ad esempio, la violenza fisica da parte dei genitori o altri familiari, per causa di una gravidanza), e che ciò sia documentato (ad esempio con i certificati medici, gli atti della sicurezza pubblica emessi per certificare la violenza subita in data vicina alla celebrazione del matrimonio; le deposizioni delle parti e dei testimoni credibili, come il celebrante delle nozze).

Iniziando dalle conclusioni dell'indagine pastorale o pregiudiziale, il Vicario giudiziale

⁷⁷ Cfr. can. 219.

valuterà la sufficienza delle prove presentate per arrivare alla certezza morale necessaria circa la realtà e la verità del caso presentato per l'applicazione del processo più breve davanti al Vescovo.

h) *La mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.* In questo caso si deve arrivare, tramite i documenti medici o scientifici incontrovertibili (come ad esempio cartelle cliniche, perizie mediche, ecc), a una certezza senza ombre né dubbi sulla nullità del matrimonio, tramite argomenti che portino all'evidenza dell'incapacità del soggetto per mancanza del sufficiente uso di ragione.

È chiaro, la prova tramite documenti medici, soprattutto perizie psicologiche e psichiatriche, non è facilmente incontrovertibile, anzi, si prestano facilmente a discussione ed obiezioni. Il linguaggio delle scienze psicologiche non è come quello della matematica. Per questo motivo, sembra più applicabile il processo più breve davanti al Vescovo ai casi per mancanza di sufficiente uso di ragione (contemplato nel canone 1095, 1°), che alle cause che accusano la validità del matrimonio per difetto di sufficiente discrezione di giudizio o incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (canone 1095, 2°-3°), giacché in questi ultimi casi la valutazione della prova periziale può arrivare ad essere molto complessa.

Infine, e prima di entrare nelle diverse tappe del processo, bisogna ribadire che le condizioni necessarie per applicare il processo più breve davanti al Vescovo devono applicarsi in un modo equilibrato, che ci allontani dai due estremi che ci porterebbero fuori dal buon servizio che i fedeli hanno diritto di aspettarsi da una Chiesa cosciente dei loro bisogni, e fedele alla sua missione. Da una parte, si andrebbe fuori strada se si pretendesse risolvere tutte le cause di nullità con il processo più breve. Ma, dall'altra parte, si andrebbe anche fuori strada se in modo sistematico si negasse a tutti i fedeli la possibilità del processo più breve, considerando prima di ogni analisi del caso particolare, che non esistono nullità evidenti, perché tutti i casi sono difficili.

3.- Come: Le tappe del processo

Faremo adesso il percorso tipico del processo più breve per la dichiarazione della nullità di un matrimonio, fermandoci specialmente nelle sue particolarità, e cioè nei suoi aspetti più nuovi.

3.1. L'introduzione della causa

Lo scritto di domanda, comunemente chiamato libello, da presentarsi al Vicario giudiziale o nel suo difetto direttamente al Vescovo competente⁷⁸, oltre agli elementi comuni a tutti i libelli, indicati nel canone 1504, deve includere:

- 1° Una esposizione breve, integra e chiara dei fatti sui quali si fonda la domanda;
- 2° Un elenco delle prove che possano essere immediatamente raccolte dall'istruttore, senza ulteriori o speciali difficoltà;
- 3° I documenti che fungeranno come prova nella causa⁷⁹.

Se il libello fosse stato introdotto da una parte senza la richiesta del processo più breve, ma il Vicario giudiziale ritenesse possibile l'applicazione di questo processo, non si dovrebbe limitare a notificare il libello all'altra parte e al difensore del vincolo, ma dovrebbe anche invitare la parte che non ha firmato il libello originale a esprimersi sulla sua volontà di associarsi alla domanda e a partecipare del processo. In caso affermativo, deve anche chiedere, se fosse il caso, alle parti, di integrare il libello con tutti gli elementi richiesti per il processo più breve, in modo che si abbia l'esposizione breve, integra e chiara dei fatti sui quali si fonda la domanda, e

⁷⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1676 § 1, e *Sussidio applicativo...*, 2.2.-2.4., p. 19.

⁷⁹ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1684.

l'elenco delle prove che possano essere immediatamente raccolte dall'istruttore⁸⁰.

Il Vicario giudiziale che ha ammesso il libello, o chi fa le sue veci, come detto sopra, in un solo decreto deve:

a) determinare la formula del dubbio;

a) nominare l'istruttore e l'assessore;

b) citare le parti, il difensore del vincolo e i testimoni, per la sessione di raccolte delle prove, da celebrarsi entro il termine di trenta giorni⁸¹.

L'evidenza della nullità, una delle condizioni necessarie per avviare il processo più breve, dovrebbe corrispondersi con un formula del dubbio semplice e lineare, con uno o eventualmente due capi di nullità, e in questo caso convergenti.

Il Vicario giudiziale, come si è già detto, può nominare se stesso come istruttore, ma per quanto possibile, nomini uno che sia della stessa diocesi di origine della causa⁸².

3.2. L'istruzione e la discussione della causa

Se le parti non hanno ancora presentato gli argomenti per l'interrogazione di loro stessi e dei testimoni, hanno la possibilità di farlo, con almeno tre giorni di anticipo alla sopraddetta sessione. Lo stesso vale per il difensore del vincolo, in quanto anche lui è "parte" nel processo, anzi parte pubblica. Questo permetterà all'istruttore preparare gli interrogatori che effettivamente saranno fatti, integrando quanto sia necessario ed evitando ripetizioni inutili⁸³.

Una particolarità dell'istruttoria nel processo più breve, a conseguenza della sessione possibilmente unica, consiste nella possibilità della presenza non solo degli avvocati, ma anche delle parti, nell'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che particolari circostanze portino all'istruttore a decidere diversamente⁸⁴. Questa disposizione si giustifica facilmente considerando la concordia delle parti nella presentazione della causa di nullità, e nella sua evidenza.

Nella sessione istruttoria, le risposte delle parti e dei testimoni saranno trascritte dal notaio, sotto indicazione dell'istruttore, ma dovrà farlo sempre in modo sommario, e solo per quanto riguarda la sostanza della causa e sia utile per risolverla, rispondendo al dubbio presentato sulla validità del matrimonio⁸⁵. Solo nel caso che non fosse possibile svolgere l'istruttoria in una sola sessione, l'istruttore potrà determinare che siano più di una, tenendo conto sempre della natura più breve di questo processo⁸⁶.

Finita la raccolta delle prove, e senza che ci sia il bisogno di una sua esplicita pubblicazione (perché le parti, e i suoi avvocati se partecipano nel processo, sono stati presenti nella sessione), l'istruttore deve fissare il termine di quindici giorni entro i quali il difensore del vincolo deve presentare le sue osservazioni, e le parti possono presentare le loro difese. È chiara la differenza, dovuta alla diversa posizione nel giudizio: per il difensore del vincolo è un obbligo, giacché il suo è l'ufficio pubblico di difesa del bene pubblico, mentre per le parti è un diritto, che permette spiegare ancora, se fosse necessario, le ragioni esposte nel libello, e provate nella sessione istruttoria, a favore della dichiarazione della nullità⁸⁷.

⁸⁰ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 15.

⁸¹ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1685.

⁸² Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 16.

⁸³ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 17.

⁸⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 18 § 1.

⁸⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 18 § 2.

⁸⁶ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1686.

⁸⁷ Cfr. *ibid.*

3.3. La decisione della causa

Il Vescovo diocesano che deve pronunciare la sentenza si determina tramite il luogo in base al quale è stata stabilita la competenza del tribunale, conforme al canone 1672, anche nel caso della causa istruita da un tribunale interdiocesano. Se fossero più di uno, si dovrà privilegiare, per quanto possibile, il principio della prossimità tra le parti e il giudice⁸⁸.

Tenendo conto i criteri esposti nel proemio e il testo della norma, nonché le Regole procedurali, non sembra che questa sentenza possa essere delegata. Questo processo è stato affidato al Vescovo come ufficio capitale della Chiesa particolare. Se si pensasse in questa delega a uno o diversi Vescovi ausiliari di una diocesi molto grande, con una grande quantità di fedeli, sembra che si deva chiedere una facoltà speciale alla Santa Sede⁸⁹.

L'istruttore deve consegnare al Vescovo gli atti della causa. Dopo un primo studio, il Vescovo deve consultare sia l'istruttore sia l'assessore, insieme o in riunioni separate. Sarebbe utile che, sia l'istruttore sia l'assessore, consegnino per iscritto le loro osservazioni, e nella riunione con il Vescovo si dispongano a chiarire tutti gli aspetti o dubbi da lui sollecitati.

Nella ponderazione delle prove, il Vescovo dovrà tener uno sguardo penetrante ma positivo sulla confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, che sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi in relazione con tutti gli indizi e amminicoli, sempre che non vi siano altri elementi che le confutino⁹⁰. Dovrà tener speciale considerazione, inoltre, alla dichiarazione di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o quando le circostanze di fatti o di persone lo suggeriscano, giacché possono fare fede piena⁹¹.

Finalmente il Vescovo deve esaminare le osservazioni del difensore del vincolo e le difese delle parti. Se, fatto il dovuto approfondimento delle argomentazioni, il Vescovo arriva alla certezza morale della nullità del matrimonio, dovrà emanare la sentenza. Nel caso contrario, invece di una sentenza negativa ("*non constat*"), con un decreto invierà la causa al processo ordinario⁹².

La sentenza, contenendo la dovuta motivazione ed argomentazione, deve essere notificata alle parti al più presto, ordinariamente entro un mese dal giorno della decisione. Deve essere firmata dal Vescovo, ma questo non impedisce che la sua stesura sia da lui incaricata ad un altro, anche l'assessore o l'istruttore, o a entrambi, con le opportune indicazioni dell'argomentazione che lo hanno portato alla certezza morale sulla nullità⁹³.

Corrisponde al Vescovo stabilire, nel rispetto della volontà espressa dalle parti, il modo di pronunciare la sentenza, rispettando sempre una forma scritta. Forse si è pensato nell'opportunità, in alcuni casi e nelle condizioni anche opportune, in una pronuncia fatta con qualche formalità, anche liturgica⁹⁴.

3.4. Le impugnazioni e l'esecuzione della sentenza

La sentenza del Vescovo ammette appello, benché si deva considerare che sarà un caso abbastanza raro, e si può pensare anche un tanto anormale. In primo luogo, perché la sentenza del Vescovo può essere solo affermativa, ed entrambe le parti hanno chiesto insieme, o almeno una col consenso dell'altra, la dichiarazione della nullità, e non sembra logico che siano loro ad

⁸⁸ Cf. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 19.

⁸⁹ Cfr. *Sussidio applicativo...*, 3.3., pp. 40-41.

⁹⁰ Cfr. can. 1678 § 1.

⁹¹ Cfr. can. 1678 § 2.

⁹² Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 1.

⁹³ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 20, e *Sussidio applicativo...*, pp. 40-41.

⁹⁴ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 2 e Regole procedurali, art. 20.

appellare la decisione che da ragione alla loro richiesta. In secondo luogo, perché avendo il difensore del vincolo partecipato in tutto il processo, sin dall'inizio, e anche con le sue osservazioni finali, se ci fossero state particolari difficoltà da lui presentate contro l'evidenza della nullità nel caso, il Vescovo avrebbe avuto opportunità e avrebbe dovuto fermare la causa, senza emettere la sentenza, e inviarla al processo ordinario. Il Vescovo dovrebbe arrivare alla sentenza solo nel caso di poter confutare con la sua argomentazione le osservazioni ragionevoli del difensore del vincolo. Ciononostante, nel rispetto del dovuto processo giudiziale rimane aperta la valvola di sicurezza dell'appello, anche contro la sentenza del Vescovo.

La sentenza del Vescovo diocesano si appella al Metropolita o alla Rota Romana. Se si tratta della sentenza di un Metropolita, si appella al Vescovo suffraganeo più antico nella promozione⁹⁵ o alla Rota Romana. Se la sentenza è stata emessa da un altro Vescovo non soggetto a nessuna autorità sotto il Romano Pontefice (com'è il caso degli Arcivescovi di Arcidiocesi che non hanno diocesi suffraganee), l'appello si fa al Vescovo da lui stabilito in forma stabile o alla Rota Romana⁹⁶.

Se è evidente che l'appello è meramente dilatorio, il Metropolita o qualsiasi degli altri Vescovi appena accennati, o il Decano della Rota Romana se l'appello è stato presentato a questo tribunale, deve rigettarlo immediatamente. Se, invece, l'appello è ammesso, la causa deve essere inviata all'esame ordinario di secondo grado⁹⁷.

Conclusione

In questa relazione abbiamo avuto l'occasione di constatare che, per indirizzare nelle vie giuste e più opportune le cause di nullità matrimoniale che i fedeli presentano alla Chiesa non è sufficiente una corretta organizzazione dei tribunali, peraltro sempre necessaria. Si deve iniziare con il servizio di ausilio e orientamento che aiuti i fedeli al primo momento, anche prima di arrivare al fallimento definitivo. Questo richiede l'impegno di tutta la Chiesa particolare, nel servizio di una pastorale matrimoniale unitaria, che curi prima di tutto di aiutare le coppie a realizzare il sogno che tutti hanno avuto all'inizio, di riflettere nella propria vita, con l'aiuto della grazia, il mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa⁹⁸.

Una volta che la causa sia arrivata al tribunale, il Vescovo potrà servirsi degli strumenti della Curia, soprattutto del Vicario giudiziale e del tribunale, ma allo stesso tempo non potrà lasciare completamente delegata a questi uffici lo svolgimento delle risposte alle richieste dei fedeli⁹⁹. Benché dovrà impegnarsi nel miglior modo possibile per avere tutte le persone preparate che ci vorranno in questo servizio, come ci è stato detto oggi, dovrà anche essere pronto a svolgere i propri compiti, non solo giudicando con la sua sentenza le cause infilate nel processo più breve, ma anche per decidere, se ce ne fosse il caso, la via da percorrere in un caso concreto.

Abbiamo davanti agli occhi, non una legge quadro o direttiva, da applicarsi secondo criteri soggettivi, dipendenti dall'opinione soggettiva (e forse anche variabile) degli operatori del diritto, ma una legge precisa, impegnativa e obbligatoria, uno strumento concreto, al servizio del bene delle anime, "che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema"¹⁰⁰. Il servizio del Vescovo, Pastore e capo della Chiesa particolare, è pieno d'impegni, che possono apparire nel suo insieme come "impossibili" da eseguire compiutamente.

⁹⁵ Alla luce della discussione dei testi paralleli durante la redazione del Codice, non è possibile condividere la risposta particolare (non autentica) del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 13 ottobre 2015 (Prot. N. 15155/2015). Cfr. *Communicationes* (1982) p. 220.

⁹⁶ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 3.

⁹⁷ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 4.

⁹⁸ Cfr. Ef 5, 32.

⁹⁹ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, III.

¹⁰⁰ Can. 1752.

Certamente, il servizio ai fedeli è molto esigente, e questo ci spinge a scegliere delle priorità. Si può dire, senza dubbio, che attuare la giustizia e la misericordia sulla “verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale”¹⁰¹, chinandosi verso “i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito”¹⁰² riflette una priorità segnalata nelle due ultime Assemblee del Sinodo dei Vescovi, la III Straordinaria di ottobre 2014 e la XIV Ordinaria di ottobre 2015.

Il Signore illumini tutti i Vescovi in questo urgente servizio rivolto ai fedeli, e a noi, “servi inutili”¹⁰³, ci permetta di essere strumenti adeguati per aiutare i Vescovi a rispondere con prontezza a questo bisogno, dato che giustamente per il servizio dei fedeli sono stati chiamati al ministero apostolico.

¹⁰¹ FRANCESCO, *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 7 dicembre 2015, *Quaderni dello Studio Rotale* 23 (2016) 45.

¹⁰² XIV ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Relatio finalis*, n. 55.

¹⁰³ Lc 17, 10.